



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. U00054 del 30/04/2020

Proposta n. 6678

del 28/04/2020

Oggetto:

Annullamento del DCA U00317 del 6.9.2018, recante "Casa di Cura Villa Fulvia, sita in via Appia Nuova, 901, Roma, nel comprensorio della Asl Roma 2, gestita dalla Società Giunone S.p.a Unipersonale (P.IVA 01492761000) sede legale via Appia Nuova, 901, Roma. Variazione direttore sanitario"

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

RUSSETTI DANIELA

RUSSETTI DANIELA

D. RUSSETTI

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

OGGETTO: Annullamento del DCA U00317 del 6.9.2018, recante “*Casa di Cura Villa Fulvia, sita in via Appia Nuova, 901, Roma, nel comprensorio della Asl Roma 2, gestita dalla Società Giunone S.p.a Unipersonale (P.IVA 01492761000) sede legale via Appia Nuova, 901, Roma. Variazione direttore sanitario*”

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l’art. 120 della Costituzione;
- l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d’atto dell’Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*” come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, recante: “*Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”*”;
- la DGR n. 12 del 21 gennaio 2020 di presa d’atto del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 88 della L. 191/20029, adottato in via definitiva con DCA n. 18 del 20 gennaio 2020;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “*Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni*” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di

organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto;

- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria e s.m.i.;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G12275 del 2.10.2018 e s.m.i., modificata e rettificata con successive determinazioni, con la quale si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- l'atto di organizzazione del 31.1.2020, n. G00909, con il quale il Direttore della Direzione Regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi ha conferito l'incarico di dirigente dell'Area "Autorizzazione, accreditamento e controlli" della Direzione regionale Salute e integrazione socio sanitaria alla Dott.ssa Daniela Russetti a decorrere dal 3 febbraio 2020 per tre anni;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e s.m.i.;
- l'art. 8 comma 5 della Legge Regionale 20 maggio 2019, n. 8;
- il Regolamento Regionale 6 novembre 2019, n. 20;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il DCA n. U00469 del 07/11/2017, recante "*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*";
- il DCA 282/2017 e 283/2017;

VISTE, per quanto riguarda le norme sul procedimento amministrativo:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- Villa Fulvia è una struttura autorizzata e accreditata per attività di ricovero ospedaliero in acuzie e post acuzie, giusta DCA 122 del 9 aprile 2013;
- con DCA n. U00317 del 6.9.2018 recante "*Casa di Cura Villa Fulvia, sita in via Appia Nuova, 901, Roma, nel comprensorio della Asl Roma 2, gestita dalla Società Giunone S.p.a*

Unipersonale (P.IVA 01492761000) sede legale via Appia Nuova, 901, Roma. Variazione direttore sanitario”, l’amministrazione regionale provvedeva alla presa d’atto della variazione del direttore sanitario della struttura, come da richiesta di cui alla nota prot. n.74455 del 09.02.2018 dalla Dott.ssa Paola Gallì al Dott. Gianni Rocchi, nato a Vicovaro (RM) il 06.01.1951

- con nota prot. n. 876076 del 31.10.2019, l’amministrazione regionale avviava, ai sensi dell’art. 21 octies (recte nonies) della L. n. 241/90 e s.m.i., il procedimento di annullamento del DCA n. U00317/2018 perché, nell’ambito di approfondita rivalutazione degli atti, condotta su indicazione della ASL Roma 2 - in occasione dell’istruttoria connessa alle verifiche per il rinnovo dell’accreditamento in favore della struttura Villa Fulvia - rilevava il mancato possesso dei titoli del professionista e concedeva alla struttura il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;
- infatti, ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario presso strutture sanitarie di assistenza ospedaliera in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno in acuzie e/o post-acuzie – quale è la struttura di interesse - la normativa regionale (DCA 8/2011 e s.m.i.) richiede il possesso del titolo di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, oltre a 5 anni di esperienza, titolo del quale è sprovvisto il Dott. Rocchi;
- con nota del 6.11.2019, acquisita al prot. reg. n. 899001 del 8.11.2019, il Dott. Rocchi, per conto del legale di fiducia all’uopo incaricato, faceva pervenire le proprie controdeduzioni sul procedimento amministrativo avviato con prot. n. 876076 del 31.10.2019, assumendo il possesso, da parte del professionista, di titoli professionali e di carriera tali da aver determinato l’acquisizione di un titolo equipollente a quello richiesto per lo svolgimento di attività di direzione sanitaria, conformemente a quanto previsto dal DM 30 gennaio 1998 e s.m.i., recante: *“Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”*;
- con nota prot. n 1030144 del 18.12.2019, l’amministrazione regionale, replicava circa il mancato accoglimento delle controdeduzioni del Dott. Rocchi, confermando la decisione di voler procedere all’annullamento dell’atto e invitando la Soc. Giunone S.p.A., quale gestore della Casa di Cura Villa Fulvia di Roma, a provvedere alla sostituzione del Dott. Gianni Rocchi con professionista in possesso dei requisiti normativamente richiesti dalla Regione, rappresentando, tra l’altro, che i titoli di carriera e professionali presentati a corredo dell’istanza non configurano titolo equipollente alla specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, come rilevabile dalla seguente **“TAB. B” valevole per la verifica e la valutazione delle specializzazioni**” del DM 30.01.1998:

Tab. B

“AREA DI SANITA’ PUBBLICA

1) IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’

Scuole equipollenti:

Igiene ed epidemiologia

Igiene pubblica

Igiene e medicina preventiva

Igiene e sanità pubblica

Igiene generale e speciale

Epidemiologia

Igiene e tecnica ospedaliera

Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri

Tecnica e direzione ospedaliera

Statistica sanitaria

Statistica medica

Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio

Igiene: indirizzo laboratorio di sanità pubblica”;

- la tabella A, infatti, del citato DM 30 gennaio 1998 è valevole ai fini della valutazione e verifica dei titoli di carriera, la sola a poter essere presa in considerazione per valutare unicamente l'esperienza maturata (vale a dire uno soltanto dei requisiti richiesti); la tabella B, invece, è valevole per la verifica e valutazione delle specializzazioni la cui formale mancanza non può, altrimenti, essere superata dalla sola esperienza maturata;
- nel caso in esame, infatti, il titolo di specializzazione non è richiesto come elemento preferenziale, ma come requisito specifico e lo svolgimento di attività e servizi presso strutture sanitarie pubbliche, ai sensi DPR 10.12.1997, n. 484, non risulta applicabile

CONSIDERATO che:

1. il DPR si riferisce alla determinazione dei requisiti per la direzione sanitaria aziendale o per l'accesso al secondo livello dirigenziale per coloro che, inseriti nell'ambito di una struttura pubblica *“abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanità pubblica”;*
2. in ogni caso i requisiti di cui al punto 1) non risulta siano posseduti dal Dott. Rocchi, certamente quanto alla formazione manageriale di cui all'art. 7 del DPR citato;
3. anche l'esperienza maturata dal Dott. Rocchi non assume rilievo posto che ha, infatti, svolto il ruolo di:
 - a. Medico Condotta, assimilabile al medico di continuità assistenziale;
 - b. Assistente medico di area e prevenzione sanità pubblica;
 - c. Coadiutore sanitario nell'organizzazione di servizi sanitari di base;
 - d. Direttore del distretto di Tivoli;
 - e. Direttore di UOC del distretto di Tivoli,

consentendo allo stesso di maturare esperienza in ambito distrettuale ma non anche ospedaliero;

4. l'esperienza maturata quale direttore sanitario presso Villa Luana (struttura autorizzata per attività ospedaliera di riabilitazione post acuzie 25 p.l., 16 pl di medicina generale e 16 pl di chirurgia generale) non può essere tenuta in debita considerazione posto che il dott. Rocchi è stato nominato benché la disposizione previgente (DGR 424/2006) prevedesse tra i requisiti organizzativi per le strutture ospedaliere post acuzie, anche polifunzionale, il titolo di specializzazione (o titolo equipollente): *“All'interno delle strutture per post-acuzie ad alta recettività complessiva ovvero con più articolazioni funzionali e nei complessi polifunzionali, così come nelle strutture ambulatoriali nelle quali coesistono nella stessa unità immobiliare più tipologie funzionali (ad es. laboratorio analisi, diagnostica per immagini, e riabilitazione) riconducibili ad un unico soggetto titolare, deve essere previsto, in analogia a quanto disposto per le strutture di ricovero, un unico direttore sanitario in possesso di specializzazioni in igiene e medicina preventiva (o titolo equipollente)”;*
5. in ogni caso Villa Luana, pur essendo titolare di posti residenziali, è certamente una struttura di ricovero e cura ospedaliera di piccole dimensioni;
6. non v'è dubbio che la disciplina oggi vigente di cui al DCA 8/2011 e s.m.i. richiede il possesso del titolo di specializzazione, o titolo equipollente (per le sole attività post acuzie) ma non certo esperienza equipollente;

DATO ATTO che

- con comunicazione acquisita al protocollo regionale n.1043637 del 23.12.2019 il legale del dott. Gianni Rocchi trasmetteva all'amministrazione regionale il parere dell'OMCEO di Roma formulato su richiesta dell'interessato avente ad oggetto "*Richiesta parere in merito alla nomina della Direzione Sanitaria della Casa di Cura "Villa Fulvia" - Riscontro*" con il quale veniva sindacato l'operato dell'amministrazione;
- che Villa Fulvia, tuttavia, già a far data dal 02.12.2019 aveva provveduto alla sostituzione del Direttore Sanitario Rocchi con il Dott. Raffaele Ciccarelli, nato a Roma il 01.12.1957, in possesso della specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, secondo la comunicazione inoltrata alla Regione con nota prot. n. 365758 del 22.04.2020;
- con nota prot. n. 370683 del 23.04.2020 l'Area Autorizzazione Accreditamento e Controlli della Direzione Salute ed Integrazione sociosanitaria rappresentava all'OMCEO di Roma che "*la normativa regionale in tema di autorizzazione all'esercizio (DCA 8/2011 e smi) dispone che le strutture che svolgono attività di assistenza in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno in acuzie e/o post-acuzie "devono disporre di un Direttore Sanitario in possesso della specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ed almeno 5 anni di esperienza nel settore" limitando alle sole strutture di post-acuzie la previsione di cui al punto 2.0.3 dell'equipollenza del titolo, previsione, peraltro, non applicabile alla Casa di Cura Villa Fulvia autorizzata e accreditata quale struttura di ricovero e cura per acuti e post-acuti con DCA U00122 del 09.04.2013"*;
- in pari data (23 aprile 2020) l'OMCEO di Roma, in esito alla richiesta di intervento a favore del Dott. Rocchi promossa dal legale del professionista, a chiarimento della nota del 23 dicembre 2019, rappresentava che «*....questo Ente non hai mai sostenuto sic et simpliciter il possesso da parte del dott. Gianni Rocchi dei requisiti richiesti per la nomina della Direzione Sanitaria della Casa di Cura "Villa Fulvia", ma, al contrario, che le norme regionali in materia prevedono che "(...) per assumere la Direzione Sanitaria di una Casa di Cura, il medico deve possedere ambedue i requisiti: titolo di specializzazione ed esperienza professionale (...)"*. In secondo luogo e fermo essendo detto preliminare ed assorbente assunto, si ipotizzava con parere - peraltro non vincolante siccome agli enti professionali non è attribuita ex lege alcuna specifica competenza in materia - una eventuale ricostruzione giuridica del caso concreto, pure al fine di scongiurare onerosi contenziosi con l'amministrazione regionale, in forza del potere/dovere devoluto agli Ordini (e su richiesta degli iscritti), ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. e) del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 e ss.mm.ii».

CONSIDERATO che:

- pur avendo Villa Fulvia soddisfatto, per effetto dell'avvenuta sostituzione, l'interesse dell'amministrazione a garantire che la struttura sia governata da un Direttore sanitario in possesso di tutti i requisiti, permane comunque l'interesse pubblico, attuale e concreto, ad intervenire non solo allo scopo di ripristinare la legittimità dell'atto in origine viziato, ma anche allo scopo di evitare il cristallizzarsi di atti, quali quelli compiuti dal Direttore sanitario in carenza dei presupposti, altrimenti considerati fidefacenti;
- l'art. 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, ha disposto che "*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati*

o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”;

RITENUTO, pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di dover annullare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i., il DCA n. U00317 del 6 settembre 2018;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

1. annullare, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i., il DCA n. U00317 del 6 settembre 2018.

Il presente provvedimento è notificato a mezzo PEC a:

- Legale Rappresentante della Società Giunone S.p.a Unipersonale (P.IVA 01492761000), all'indirizzo: giunonevf@legalmail.it ;
- ASL di Roma 2, territorialmente competente, all'indirizzo: protocollo@pec.aslroma2.it ;
- Comune di Roma - Municipio IX, ove ha sede l'attività, all'indirizzo: protocollo.municipioroma09@pec.comune.roma.it ;
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma, all'indirizzo: protocollo@pec.omceoroma.it ;
- Dott. Gianni Rocchi presso lo studio Legale Paolo di Cola - Avv. Bruno Novelli, ove il medesimo ha eletto domicilio, all'indirizzo: bruno.novelli@pecavvocatitivoli.it,

ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione “Argomenti – Sanità”.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente
Nicola Zingaretti